

REGOLAMENTO per la
GESTIONE del SISTEMA di
VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

- Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2) - Principi generali
- Art. 3) - Definizioni
- Art. 4) - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza
- Art. 5) - Strumenti
- Art. 6) - Uso delle telecamere
- Art. 7) - Titolari e Responsabili del trattamento dei dati
- Art. 8) - Utilizzazione dei dati
- Art. 9) - Modalità di accesso ai dati registrati
- Art. 10) - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate
- Art. 11) - Conservazione e cancellazione dei dati
- Art. 12) - Misure di sicurezza
- Art. 13) - Informativa agli utenti
- Art. 14) - Diritti dell'interessato
- Art. 15) - Trasmissione
- Art. 16) - Norma transitoria e di rinvio
- Art. 17) - Entrata in vigore

Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio del Comune di Teramo, ne regola l'uso, i limiti dello stesso, nonché definisce il trattamento dei dati acquisiti.
- 2) Il presente Regolamento garantisce che:
 - a) il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, e dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od Associazione coinvolti nel trattamento.
 - b) l'uso del sistema avvenga nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal Provvedimento generale del Garante sulla Videosorveglianza del 29.04.2004 che ha rafforzato le garanzie per i cittadini in relazione al trattamento di dati personali mediante videosorveglianza, dalla circolare n. 558/421.2/70/456 dell'8/2/2005 del Ministero degli interni dipartimento della sicurezza pubblica in materia di videosorveglianza e dalla Delibera 19 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati personali che disciplina le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di Enti Locali".

Art. 2) - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di **liceità**, **necessità**, **proporzionalità** e **finalità**.
 - a) Principio di **liceità**: il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
 - b) Principio di **necessità**: Il sistema è commisurato alle necessità concrete di rischio riscontrate nelle aree da sottoporre a videosorveglianza evitando eccessi o ridondanze sia per la quantità e tipologia delle telecamere sia per il trattamento dei dati.

Il sistema è configurato in modo da escludere la raccolta e il trattamento di dati personali e identificativi non conformi alle finalità perseguite, che nei singoli casi possono essere raggiunte mediante l'utilizzazione di dati anonimi.
 - c) Principio di **proporzionalità**: L'installazione delle videocamere è stata effettuata per la rilevazione di dati in aree soggette a concreti pericoli, o per le quali ricorra effettiva esigenza di intervento della Polizia Municipale o di semplice deterrenza, valutando ponderatamente l'insufficienza di altri sistemi in merito agli scopi prefissi.

La proporzionalità è stata valutata in ogni fase e modalità del trattamento ai sensi delle disposizioni impartite dal garante con il provvedimento in data 29/04/2004.
 - d) Principio di **finalità**: dettato dal Provvedimento a carattere generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali "Videosorveglianza provvedimento generale" che sancisce che gli scopi

perseguiti devono essere determinati , espliciti e legittimi” (rif. art 11 comma 1 lett. b del Codice); i titolari perseguono solo finalità di loro competenza. In particolare:

Il Comune di Teramo per far fronte all'emergenza del traffico cittadino e agli aumentati fenomeni di vandalismo e microcriminalità diffusa intende perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali proprie demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla Legge 07/03/1986 n. 65, dalla L.R. n. 40 del 12.11.2004, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n. 196/2003 al quale si rinvia per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento. In particolare le principali finalità sono quelle stabilite dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3) - Definizioni

1) Al fine del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso organizzato di dati personali, raccolti in un'unità dislocata presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Teramo.
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio degli strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Teramo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica o la persona giuridica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o l'Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione** ", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) per "**Codice**", il D.Lgs. n. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali ";
- l) per "**Garante**", l'Autorità di cui all'art. 153 del Codice.

Art. 4) - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. La realizzazione e la gestione dei sistemi di videosorveglianza approvati con Delibere di Giunta n. 597 del 16.11.2006 (videosorveglianza cittadina), n. 1113 del 20.03.2006 (varchi accesso ZTL) e Determina Dirigenziale n. 2385 del 08.10.2007 (parco fluviale Vezzola) sono finalizzati principalmente a:
 - Controllare in tempo reale i punti critici di viabilità per definire con precisione gli interventi di polizia stradale, in caso di particolari situazione caotiche, di imminente pericolo o di incidenti stradali che prevedano blocchi del traffico, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale;
 - Sorvegliare le zone adiacenti gli uffici comunali e gli edifici di particolare pregio storico ed architettonico ed in generale la tutela del patrimonio pubblico dei centri storici, per la prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite che perpetrati nel territorio comunale possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà dell'Ente.
 - Monitorare, non a fini sanzionatori, le zone del territorio soggette a limitazione negli accessi, ai fini di stabilire la possibilità di autorizzare l'accesso in deroga, controllandone l'afflusso sia veicolare che pedonale.
 - Prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - Sorvegliare le aree di verde pubblico e la corretta fruibilità delle attrezzature ivi installate.
2. L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
3. L'impianto di videosorveglianza può essere di ausilio alle Forze di Polizia aventi competenza sul territorio, nonché alla Polizia Locale, nella loro azione di tutela e di controllo.

Art. 5) - Strumenti

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia mista via etere (sistema Wi-Fi criptato con protocollo di trasmissione compatibile con AES 3DES, RSA, HTTPS, SSL e con VPN, interfaccia di rete DUE Internal Ethernet) e via cavo su linee dedicate, di telecamere fisse e brandeggiabili e da sistemi di registrazione digitale che rendono possibile visualizzare quanto ripreso esclusivamente su monitor dislocati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale e collegati a personal computer dotati di apposito software gestionale;
2. Il sistema è protetto da password personali e reso accessibile soltanto ai Responsabili incaricati del trattamento od a persone da loro delegate;

3. Le immagini vengono visualizzate esclusivamente su monitor dislocati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale il cui accesso è vietato a personale non appartenente al Corpo o non autorizzato.
4. Le videocamere sono in funzioni 24 ore su 24 e consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna;
5. L'ambito di azione delle videocamere è indirizzato esclusivamente alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico;
6. Non essendo né indispensabile né necessario, per lo scopo perseguito, il rilevamento delle immagini che rendano identificabili le persone o il rilevamento dei dati identificativi di veicoli, le videocamere, pur dotate di zoom, sono impostate in automatico dal sistema gestionale in modo da consentire soltanto inquadrature d'insieme in campo lungo con angolo di visuale prefissato o a rotazione ciclica su 4 punti con oscuramento digitale delle aree/inquadrature private sulle inquadrature fisse;
7. Il sistema adottato non è collegato ad altre reti o sistemi, né risulta possibile incrociare o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi; non si rende perciò necessaria una verifica preliminare dell'Autorità Garante e l'informativa alla cittadinanza può essere data nella forma semplificata proposta nel provvedimento del Garante del 29/04/2004;

Art. 6) - Uso delle telecamere

1. La posizione delle inquadrature delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite congiuntamente dai Responsabili, ed eseguite autonomamente o con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 11 del Codice, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.
2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazioni dei Responsabili e dietro comprovate esigenze.
3. È vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo, causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo immediate o recidive, segnalate ai Responsabili od ai loro delegati;
 - c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, con possibilità di modifiche (zoom e brandeggio) da parte degli incaricati e del Responsabile solo nel caso in cui le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone l'Autorità Giudiziaria.

Art. 7) - Titolari e Responsabili del trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini è l'Ente Comune di Teramo nella persona del Sindaco o legale rappresentante protempore.

2. I Responsabili del trattamento per l'Ente Comune di Teramo sono: il Comandante della Polizia Municipale, in relazione ai poteri di polizia giudiziaria attribuitigli dalle vigenti disposizioni ed il Dirigente del Settore IV Settore -Impianti Tecnologici- del Comune di Teramo per le rispettive competenze;
3. I Responsabili vigilano sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità di istituzione del sistema.
4. I Responsabili individuano, a loro volta, con atto scritto, tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente di polizia giudiziaria che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Il Dirigente del Settore IV -Impianti Tecnologici- individuerà gli incaricati tecnici per il servizi di manutenzione ed assistenza.
5. Gli incaricati saranno sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza con atto di nomina, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo. Il titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Art. 8) - Utilizzazione dei dati

1. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 1 del presente regolamento.
2. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti sia propri che, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
3. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.
4. L'impianto dovrà evitare la ripresa sistematica di luoghi privati ed essere impostato con l'oscuramento elettronico dei luoghi privati sulle maschere di inquadrature fisse.

Art. 9) - Modalità di accesso ai dati registrati

1. L'accesso ai dati registrati è consentito esclusivamente ai Responsabili del trattamento ed agli incaricati addetti da essi designati.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, l'identità completa della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita dello stesso.

Art. 10) - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per accesso alle immagini registrate possono essere attivate: su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sulla base di denunce di reati da parte

dei cittadini, mediante segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia Giudiziaria, oppure a seguito di fattispecie penali che vengono rilevate direttamente dagli operatori di polizia giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini registrate, l'organo di Polizia Giudiziaria informa uno dei Responsabili o suo incaricato, al fine di attivare le procedure di accesso e lettura delle immagini registrate.
3. Le immagini registrate potranno essere quindi riversate dal sistema su supporti digitali per essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta si sia in presenza di un reato, rispettando la prassi di trascrivere sul registro l'avvenuta registrazione del filmato, le modalità di sicurezza adottate per la tenuta e la consegna all'ufficiale di PS e la registrazione della consegna con firma del ricevente, per lo scarico di responsabilità per il successivo trattamento)
4. È, comunque, vietata ogni forma di trasmissione o comunicazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 11) - Conservazione e cancellazione dei dati

1. Le registrazioni saranno conservate per un periodo massimo di quattro giorni in relazione alle esigenze di non perdere i dati relativi a reati denunciati o di cui gli organi di polizia o l'autorità giudiziaria siano venuti a conoscenza successivamente, a causa di festività, chiusura di uffici o di esercizi. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, o qualora la telecamera si trovi a sorvegliare una zona soggetta a rischio di atti criminosi, la durata della conservazione dei dati registrati potrà essere prorogata sino a sette giorni.
2. I dati, trascorsi i termini di cui ai due commi precedenti, verranno automaticamente cancellati, in quanto sovrascritti dal sistema
3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e ,comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 12) - Misure di sicurezza

Sono adottate le misure minime previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (escluso punto h) nonché dall'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Art. 13) - Informativa agli utenti

La presenza degli impianti di videosorveglianza è resa pubblica, a cura dell'Ente Comune di Teramo, tramite i mezzi che si riterranno più idonei ed, in particolare, attraverso: pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza

locale al momento dell'attivazione dell'impianto; apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004; affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio; pubblicazione sul sito Internet www.comune.teramo.it

Art. 14) - Diritti dell'interessato.

1. È assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, come previsto dal titolo II dello stesso Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza od il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati, formulata secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice, deve riguardare tutti i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice. A tal fine, la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione od allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Sarà cura del Responsabile o suo delegato, provvedere senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, all'evasione della richiesta.
4. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15) - Trasmissione

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia, al Garante, al Procuratore della Repubblica di Teramo, al Prefetto di Teramo nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla Questura di Teramo, al Comando dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza ed agli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio.

Art. 16) - Norma transitoria e di rinvio

La responsabilità del servizio di trattamento dati personali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 opera a far data dalla consegna del sistema di videosorveglianza completo in ogni sua parte, sia tecnica che di conformità alle norme giuridiche previste dal citato decreto 196/03 e dal presente regolamento. Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17) - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Teramo.

ALLEGATO "A"

LUOGHI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE E LORO CAMPI DI RIPRESA:

- Telecamera 1 – Piazza Martiri della Libertà
Campo di ripresa: Piazza Martiri della Libertà, Corso S.Giorgio, Via del Vescovado;
- Telecamera 2 – Incrocio Via De Gasperi - Ponte San Francesco
Campo di ripresa: Area di intersezione tra le strade Via De Gasperi, Via San Marino, Ponte s. Francesco;
- Telecamera 3 – Incrocio Via Po - Via Fonte Regina
Campo di ripresa: Area di intersezione tra le strade: Via De Gasperi, Via Po, Via Flaiani, Via Fonte Regina;
- Telecamera 4 – Incrocio Viale Crispi - Via Aeroporto
Campo di ripresa: Area di intersezione tra le strade: Viale Crispi, Via Fonte Regina, Via Aeroporto;
- Telecamera 5 – Piazza Garibaldi
Campo di ripresa: Piazza Garibaldi, Viale Bovio, Corso San Giorgio;
- Telecamera 6 – Varco Elettronico Via Irelli
Campo di ripresa: Accesso del varco
- Telecamera 7 – Varco Elettronico C.so Cerulli
Campo di ripresa: Accesso del varco
- Telecamera 8 – Varco Elettronico Via Oberdan
Campo di ripresa: Accesso del varco
- Telecamera 9 – Varco Elettronico Piazza S. Anna
Campo di ripresa: Accesso del varco
- Telecamera 10 – Ingresso Comando Polizia Municipale
Solo visione immagini
- Telecamere 11 – 12 – 13 -14 Parco Fluviale Vezzola – Area adiacente Via Vecchio Mattatoio – Tratto compreso tra Ponte San Gabriele e Ponte San Francesco.